



Milano, 12 luglio 2024

Al Presidente
del Consiglio regionale

SEDE

PDL 81

Anche a nome degli altri colleghi firmatari presento il progetto di legge:

"Istituzione del piano dello sport. Integrazioni alla Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)".

Cordiali saluti.

Jacopo Scandella

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacopo Scandella". The signature is fluid and cursive, written over a light background.

Relazione

Con il presente progetto di legge si vuole introdurre il Piano dello sport, quale strumento di programmazione delle attività e iniziative che, in ambito locale, sostengono e favoriscono la diffusione della pratica motoria e sportiva.

In particolare, si attribuisce agli enti locali il compito di adottare un piano dello sport che individui obiettivi, attività e iniziative da intraprendere o sostenere, al fine di favorire la diffusione e la promozione presso la popolazione dell'attività fisica, della pratica sportiva e di stili di vita sani, nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute e del benessere psico-fisico degli individui e dell'incremento della coesione sociale delle comunità", nonché l'accesso alle strutture e agli impianti sportivi presenti sul territorio.

Attraverso il piano dello sport vengono analizzate le criticità che impediscono o limitano la diffusione della pratica sportiva e motoria nel territorio di riferimento o in alcune sue parti, le possibili soluzioni, le priorità di intervento e di investimento, le modalità di collaborazione con le società sportive, le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche e di coinvolgimento di atleti e volontari e gli strumenti e le risorse necessari per l'attuazione.

Nel presente progetto di legge vengono anche stabiliti: l'ambito territoriale di riferimento di ciascun piano dello sport coincide con l'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona, la valenza della programmazione, le modalità di raccordo tra i comuni interessati e le modalità di attuazione del piano.

Art. 1

(Piano dello sport. Integrazioni alla l.r. 26/2014)

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) Dopo la lettera l del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), è inserita la seguente lettera:

"m) attribuzione agli enti locali del compito di adottare un piano dello sport che individui obiettivi, attività e iniziative per la promozione dell'attività fisica, della pratica sportiva e di stili di vita sani, nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute e del benessere psico-fisico degli individui e dell'incremento della coesione sociale delle comunità".

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

(Piano dello sport)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, è adottato, ai sensi del comma 4, il piano dello sport, quale strumento di programmazione delle attività e iniziative che, in ambito locale, sostengono e favoriscono la diffusione della pratica motoria e sportiva.

2. Il piano dello sport indica, in particolare:

a) gli obiettivi della programmazione;

b) le attività e le iniziative da intraprendere o sostenere al fine di favorire la diffusione presso la popolazione della consapevolezza dei benefici individuali e sociali della pratica motoria e sportiva, nonché l'accesso alle strutture e agli impianti sportivi presenti sul territorio;

c) le criticità che impediscono o limitano la diffusione della pratica sportiva e motoria nel territorio di riferimento o in alcune sue parti e le possibili soluzioni;

d) le priorità di intervento e di investimento;

e) le modalità di collaborazione con le società sportive, le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche e di coinvolgimento di atleti e volontari;

f) gli strumenti e le risorse necessari per l'attuazione.

3. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun piano dello sport coincide con l'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

4. Il piano dello sport, la cui programmazione ha valenza triennale con possibilità di aggiornamento annuale, è adottato e aggiornato dall'assemblea distrettuale dei sindaci di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 3/2008.

5. Nel piano dello sport sono individuate le modalità di raccordo tra i comuni interessati, assicurando il necessario coordinamento nell'istruttoria e nella realizzazione degli interventi di esecuzione del piano stesso.

6. Il piano dello sport può essere attuato mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con la provincia e con gli organismi rappresentativi delle realtà sportive presenti sul territorio che hanno partecipato all'elaborazione del piano stesso, su loro richiesta. Ai fini della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea distrettuale dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico".

c) dopo il comma 10 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

"10 bis. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 bis, stimate in euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024 - 2026, della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" " dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui al presente comma si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari."

Art. 2

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il piano dello sport è adottato dall'assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi delle realtà sportive presenti sul territorio e l'eventuale partecipazione della provincia.

